

Deducibilità integrale per le persone fisiche e lotta all'evasione fiscale: saldo positivo per il Fisco italiano?

di Umberto Bocchino (*) e Massimo Boidi (**)

La lotta all'evasione fiscale da sempre costituisce elemento essenziale del programma di ogni nuovo Governo, a cui l'attuale non fa eccezione. Tuttavia, al di là di mere enunciazioni teoriche, non si sono viste finora azioni particolarmente incisive, specie se si pensa alle attuali possibilità informatiche, che consentirebbero incroci di dati non particolarmente complessi. Il c.d. contrasto di interessi tra consumatori finali e prestatori di servizi e/o fornitori di beni, con possibilità di deduzione integrale del costo per i primi, potrebbe essere un valido strumento, svuotando al contempo di significato qualsiasi polemica sull'innalzamento del tetto per l'utilizzo del contante.

1. Premessa

È sembrato quasi un dovere per i Governi, nel corso degli ultimi anni e indipendentemente dalla colorazione politica, porre alla base del proprio programma la **lotta all'evasione fiscale**. Naturalmente, anche per il Governo Meloni, questo obiettivo si palesa come uno dei principali, con l'auspicio che non accada - come avvenuto sino ad oggi - che l'azione non si dimostri incisiva in termini di riduzione sensibile dell'evasione.

Tutt'ora molti onesti contribuenti lamentano la perdurante assenza di norme, che possano in qualche modo incentivare una più incisiva azione, anche dei consumatori finali, contro quei soggetti che, più di altri, sono inclini al "viziato" dell'**incasso in nero** o della **sotto-fatturazione**: il riferimento è obiettivamente indirizzabile, come si vedrà oltre, al **lavoro svolto in modo autonomo**, anche sotto forma di impresa individuale.

Ciò che si fa in verità qualche difficoltà a comprendere è l'ostracismo da sempre opposto al c.d. **conflitto/contrasto di interessi** quale ulteriore ausilio ad una lotta che sino ad oggi non ha sicuramente prodotto i risultati sperati.

Da tempo assistiamo all'introduzione di **meccanismi deduttivi e detrativi**, che, al di là della vasta definizione terminologica che la lingua italiana offre, stanno in effetti percorrendo questa strada: dalla deducibilità delle spese mediche sino alle più attuali detrazioni per interventi che riguardano gli immobili e loro pertinenze; un contesto tributario che ha però solo "iniziato" a chiedere la collaborazione dei contribuenti "privati", al fine di far emergere quei redditi dei c.d. autonomi, che molto spesso faticano ad essere scoperti, quando appunto indirizzati verso quei soggetti comunemente individuati quali "consumatori finali".

(*) Professore ordinario di Economia aziendale presso l'Università degli Studi di Torino. Dottore commercialista in Torino. Consigliere Fondazione Piccatti Milanese - ODCEC di Torino.

(**) Professore a contratto di Diritto commerciale II presso l'Università degli Studi di Torino. Dottore commercialista in Torino. Vice Presidente Fondazione Piccatti Milanese - ODCEC di Torino.

2. Contrasto di interessi

È del tutto inutile nascondersi dietro la foglia di fico e far finta di non accorgersi che determinate tipologie di prestazioni o di forniture, alle attuali condizioni, trovano una **connivenza dei fruitori "consumatori finali"** in ordine ad una omessa o ad una sotto-fatturazione, in ragione della mancanza di qualsiasi strumento premiale, che invogli tali soggetti a sopportare il **maggiore costo**, rappresentato dall'**IVA in fattura** (quando dovuta in relazione alla natura della prestazione o della cessione), completamente indeducibile, contro una deducibilità della spesa dal Mod. UNICO, in una misura tale per cui non siano consentiti arbitraggi di natura fiscale tra prestatore e fruitore.

Un **esempio** renderà più semplice la comprensione.

L'artigiano (non se ne abbia a male la categoria) ha appena terminato una riparazione in casa: "Sono 1.220 euro, ... ma, se non ha bisogno della fattura, le faccio 1.000 euro ..., in contanti naturalmente". Eccola l'evasione fiscale, peraltro diffusamente conseguita con uno **sconto** che coincide ormai quasi sempre solo con l'**ammontare dell'IVA**. Il fenomeno ogni anno sottrae miliardi di euro allo Stato e riguarda principalmente imprenditori individuali e lavoratori autonomi, che prestano la loro attività nei confronti di persone fisiche, nella loro veste di consumatori finali, le quali, guardando solo a quanto risparmiano come singoli (per loro i 220 euro di IVA sono solo un costo e non ravvedono alcun altro vantaggio compensativo), ignorano, invece, quanto danno si genera come collettività a cui essi stessi appartengono: minori entrate per l'Erario, che si traducono in maggiori tasse per alcuni o in una più scarsa offerta di servizi pubblici, soprattutto alle "fasce deboli" a cui spesso appartengono proprio coloro che sono destinatari del "nero".

Pochi, tuttavia, sanno che cosa si nasconde dietro questo meccanismo perverso. Se l'artigiano dell'esempio (o qualsivoglia professionista) facesse una regolare fattura, infatti, oltre a versare allo Stato 220 euro di IVA, non evaderebbe i 1.000 euro del lavoro eseguito, che - sotto forma di ricavi - andrebbero ad incrementare il suo fatturato; senza contare il fatto che il medesimo ha in carico l'IVA a credito dei suoi acquisti, ma anche i propri costi che contribuiscono a generare il proprio reddito imponibile generando, di fatto, un circolo virtuoso. Ipotizzando un'aliquota fiscale (media e prudenziale tra le progressive esistenti) del 30%, questo genererebbe un flusso positivo per l'Erario di 300 euro.

Ma per "costringere" il privato cittadino a farsi rilasciare la fattura, non basta fare leva sul suo senso di responsabilità civica o lanciare campa-

gne di caccia agli evasori che durano lo spazio di qualche mese. È innanzitutto necessario fare in modo che gli convenga: ovvero deve poter "scaricare" il costo anche lui, come già oggi accade a chi è dotato di partita IVA e che, in teoria (e spesso anche in pratica), potrebbe far transitare sulla propria partita IVA costi sostenuti in realtà nella sua sfera privata.

3. Deducibilità integrale

Si definisce "deducibilità integrale" una misura fiscale di lungo periodo che permette a tutte le persone fisiche (quindi principalmente, ma non solo, ai lavoratori dipendenti e ai pensionati) di "scaricare" dalle tasse - prevedendo l'obbligo di conservare la documentazione per controlli periodici e/o di fornirne copia ai professionisti o CAF in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi - i **costi sostenuti per prestazioni di artigiani e professionisti**: un modello che negli USA funziona perfettamente, grazie anche a pene molto severe per gli evasori (fino al carcere) e all'efficienza dei controlli.

Non è peraltro vera l'osservazione che alcuni fanno sul fatto che si favorirebbero i redditi medio alti e che non sarebbero semplici i **controlli**. In realtà con i sistemi attuali qualsiasi privato che deduce costi provenienti da "lavoro autonomo", di cui si indica la **partita IVA**, è facilmente controllabile: del resto un privato che inserisce in sequenza per più esercizi fiscali spese di un idraulico o di un muratore o di altri, di cui si indica la partita IVA, non genera affatto alcun sospetto, ma consente di incrociare i dati con quanto emesso da quella partita IVA.

Tornando agli aspetti concreti, vediamo cosa accadrebbe nel nostro **esempio**, se anche il privato potesse beneficiare della deducibilità integrale del costo.

Il suo reddito di contribuente si abbasserebbe di 1.000 euro e l'Erario - ipotizzando anche qui un'aliquota del 30% - registrerebbe una minore entrata di 300 euro, per cui chiedere la fattura diventerebbe per lui molto conveniente: a fronte di una maggiore spesa di 220 euro (l'IVA) corrisponderebbe un "risparmio" di 300 euro (minore IRPEF), con una sensazione di "guadagno" immediato di 80 euro.

Ma ci guadagnerebbe anche come membro della collettività, in quanto - a fronte dell'emersione di una fattura da 1.000 euro più IVA - l'Erario avrebbe una maggiore entrata di 220 euro (cioè il 22% della cifra evasa) pari di fatto all'IVA (220 euro) e all'IRPEF (300 euro) dell'autonomo, meno la deduzione del privato (300 euro), senza peraltro considerare le varianze dipendenti dagli scaglioni progressivi dell'IRPEF sui vari soggetti, così ritenendoli a pari aliquota.

A voler essere pignoli, in questo calcolo si dovrebbe anche tenere conto del minore gettito per l'Erario derivante dall'applicazione della deduzione per i **redditi già fatturati**: è il caso dei "furbetti" che, avendo una società o comunque una partita IVA, anche quando acquistano servizi o prestazioni da artigiani fuori dall'attività imponibile (ad es. per casa propria), richiedono una fattura per portare a credito l'IVA e dedurre l'importo come costo. Secondo il **documento** - con dati ormai consolidati perché riferiti al **2020**, ma anche al **2019** - pubblicato dal **Ministero dell'Economia e delle Finanze** intitolato "Risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva" nel 2020 l'IRPEF incassata è solo il 68,7% di quanto si sarebbe dovuto e potuto ottenere dai contribuenti, quindi con un fenomeno di evasione che sottrae all'Erario più di 27 miliardi di euro, con anche il lavoro dipendente che evade ben 4,6 miliardi. Ma l'analisi del documento del 2019 (l'unico completo e disponibile) consente di individuare una evasione per ben 86,6 miliardi, di cui evasione da "lavoro autonomo" per 32,2 miliardi di euro, seguita dall'evasione conseguente per IVA per 27,8 miliardi. Appare con evidenza che il **tasso di evasione medio per i lavoratori autonomi** sia pari a quasi il **70% dei redditi**, con evidente sottrazione di denaro allo Stato. Anche chiudendo a pareggio la posizione IRPEF tra lavoratori autonomi che dichiarano ciò che oggi evadono e i privati che pagano meno imposte, secondo i calcoli estremamente prudentziali, introducendo il principio della deducibilità integrale si avrebbe a consuntivo un effetto positivo complessivo quanto meno pari all'IVA, che tutti - politici, tecnici e contribuenti - paiono dimenticare.

4. Alcuni esempi numerici

Se si vuole scendere in un maggiore dettaglio sull'**esempio** prima citato ne risulta quanto segue.

Immaginiamo sempre l'artigiano (o il professionista) che esegue un lavoro (od eroga una prestazione) per 1.000 euro presso un privato consumatore finale. Se questi **lavori vengono fatturati**, dal punto di vista dell'Erario, rispetto alla situazione di evasione, si avrebbero i seguenti flussi (differenziali):

1) l'IVA che l'artigiano versa all'Erario sarebbe +220 euro (il 22% di 1.000). È vero che questa è solo l'IVA a debito, ma normalmente l'IVA a credito viene comunque recuperata in qualche modo e quindi il flusso differenziale in aumento è pari all'intera IVA a debito evasa;

2) il lavoro di 1.000 euro fatturato originerebbe un incremento dei **ricavi** per il lavoratore autonomo pari a 1.000. Anche qui gli eventuali costi

da lui sostenuti, essendo relativi a rapporti tra imprese o lavoratori autonomi, sarebbero comunque dedotti dai ricavi. Il flusso differenziale di incremento del reddito è pertanto pari all'integrale maggior ricavo fatturato. Si può confermare l'aliquota media del 30% e per l'Erario si tratterebbe quindi di un flusso positivo di 300 euro;

3) dal punto di vista del privato, si confermerebbe la deducibilità integrale del costo, che significherebbe un abbassamento del **reddito del contribuente privato** pari a 1.000 euro. Ipotizzando (anche qui per prudenza) la stessa aliquota media, si avrebbe una minore entrata per l'Erario pari a 300 euro. Per il privato la richiesta della fatturazione diviene quindi molto conveniente, in quanto ad una maggiore spesa di 220 euro (l'IVA) corrisponderebbe un "risparmio" di 300 euro (minore IRPEF), con un flusso netto di 80 di minore uscite;

4) riassumendo, quindi, a fronte dell'emersione di una fattura da 1.000 euro + IVA, l'Erario avrebbe un **risultato finale complessivo** pari a: + 220 (IVA) + 300 (maggiore IRPEF) - 300 (deduzione) = +220 euro (cioè il 22% della cifra evasa).

NB: anche se la deduzione fosse ammessa per l'intero importo della fattura, comprensivo di IVA, cioè per 1.220 euro, risulterebbe ancora a saldo positivo per l'Erario: +220 (IVA) + 300 (maggiore IRPEF) - 366 (deduzione)];

5) a questo si dovrebbe aggiungere il minore gettito derivante dall'applicazione della deduzione per i **redditi già fatturati** (cioè l'effetto della deduzione sul "bianco" già esistente). Per fare un calcolo di massima si è partiti dal dato della relazione sopra citata, che indica per i lavoratori autonomi un tasso di evasione medio pari al 56,3% che, con le società di persone, arriva ad un 68,5%. Per gli artigiani si arriva a stimare una evasione del 71,6%.

Utilizzando il valore più basso del 56,3% di evasione, significa che, a fronte dei 1.000 euro evasi (i 1.000 euro della nostra fattura di esempio), ne corrispondono in media 776 dichiarati (in "bianco"). Pertanto, una parte dei redditi autonomi dichiarati viene in realtà già dedotta attraverso fatturazioni a soggetti che possono ricavarne un beneficio fiscale (es: impresa, studio, attività professionale, ecc., come in precedenza già indicato). L'introduzione della possibilità di effettuare la deduzione in capo alla persona fisica, quindi, non genererebbe un minor gettito per lo Stato, ma semplicemente un cambiamento del soggetto che effettua la deduzione (non più - elusivamente - il soggetto con partita IVA, ma la persona fisica).

Se si volesse quindi ipotizzare una stima prudentziale si potrebbe considerare che il 40% dei lavori regolarmente fatturati non vengano scari-

cati da redditi d'impresa o di professionisti. Dei 776 euro dichiarati, pertanto, 310 sarebbero redditi dichiarati e attualmente già fatturati ("bianchi") che, con l'introduzione di questo nuovo format, potrebbero essere detratti da persone fisiche, con un minor gettito IRPEF per lo Stato pari a 93 euro (sempre considerando una aliquota IRPEF media pari al 30%).

In sintesi, pertanto, i **flussi finali** sarebbero i seguenti: + 220 (recupero IVA) + 300 (maggiore IRPEF) - 300 (deduzione privato) - 93 (minor gettito derivante dalla deduzione del bianco già dichiarato e non scaricato da altri soggetti - cfr. punti 4-5) = + 127 euro.

Cioè circa poco più del 12% dell'ammontare del reddito evaso.

Facile dunque individuare il **vantaggio per l'E-rario** avendo disponibili i dati complessivi dell'evaso, come in precedenza riportato.

Occorre, inoltre, precisare che un sistema basato su una detrazione di imposta, anziché su una sostanziosa deduzione dal reddito imponibile, risulta poco allettante per il consumatore finale, anche in presenza di obblighi di pagamento di natura esclusivamente bancaria, che, al contrario, non sembrano spaventare più di tanto i generatori di materia imponibile, vista la difficoltà per molti di utilizzare tale metodo.

5. Conclusioni

In definitiva, più si riconosce al consumatore finale la possibilità di portare in deduzione dal proprio reddito una parte consistente del valore del bene o del servizio acquistato, più si aumenta l'incentivo a farsi rilasciare dal venditore evidenza fiscale (fattura, ricevuta, scontrino) dell'avvenuta transazione, che vede quest'ultimo costretto ad adempiere, di conseguenza, ai propri obblighi dichiarativi. Tale schema, nella sua indiscutibile semplicità, dovrebbe essere applicato in tutte quelle transazioni e in tutti quei settori (eventualmente previa selezione di quelli a maggior rischio evasione), che, da un lato, vedono coinvolto un consumatore finale e, dall'altro, un libero professionista, artigiano o commerciante, soggetti ad una minore rigidità fiscale, elemento invece proprio di una serie di contribuenti medio-grandi, ai quali una siffatta possibilità di evasione è in pratica impedita per natura.

A ciò occorre aggiungere che "l'arruolamento" dei consumatori finali tra i "**controllori ausiliari**" avverrebbe a costo zero per lo Stato, diminuendo anche i costi per i controlli e gli accertamenti, per i quali non si può di certo pensare ad una completa abolizione. È chiaro però che, anche ai fini della **tracciabilità dei flussi**, tanto cari sia al Governo che all'opposizione (con conseguente depotenziamento di qualsiasi di-

battito relativo all'innalzamento del tetto per l'utilizzo dei contanti), in sede di compilazione del quadro degli oneri deducibili del Mod. UNICO, si dovrà imporre l'obbligo di indicazione del **codice fiscale/partita IVA del venditore/prestatore**, in modo da consentire quell'incrocio di dati, come accennato in precedenza.

Tale elemento si innesterebbe, una volta tanto, sul quel **processo di moralizzazione** molto spesso sbandierato, ma mai efficacemente attuato: al di là di slogan di alcun impatto pratico, del tipo "se tutti pagassero le tasse, tutti pagherebbero meno tasse", occorre rendersi conto che l'onestà fiscale va strettamente a braccetto con il portafoglio di ciascun cittadino, per cui, o si decide una volta per tutte di spezzare questa connivenza omertosa con **meccanismi effettivamente premiali**, oppure tutti questi discorsi resteranno come sempre parole al vento (in altri termini, se si vuole veramente intervenire con una funzione moralizzatrice in materia di "onestà fiscale" o ci si rassegna "brutalmente" a pagarla o con le sole parole si rischia di fare veramente poca strada ...).

Anche sotto il profilo dell'azione di Governo, un messaggio teso a detassare una volta tanto parte dei consumi, potendo contare comunque su un possibile incremento del gettito, sarebbe di sicuro ed immediato impatto e darebbe probabilmente a tutti i cittadini la percezione di una tipologia di interventi pratici e reali, facilmente riscontrabili a livello finanziario, dopo anni di inutili proclami e di strumenti vessatori, per natura forieri di risultati di segno opposto.

Dal punto di vista giuridico, poi, questa soluzione consentirebbe un ripristino sostanziale dell'**equità** - oggi solo formale - tra **persone giuridiche** (le imprese) e **persone fisiche**, laddove le prime hanno maggiori possibilità di evasione fiscale delle altre, favorendo così la piena attuazione del principio di "**universalità dell'imposta**" (art. 53 Cost.), per cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva" e quello di "uniformità o uguaglianza (relativa) dell'onere tributario" (art. 3 Cost.), secondo il quale l'onere fiscale va suddiviso fra tutti i soggetti d'imposta in relazione (ovviamente) alla propria capacità contributiva.

Ma, soprattutto, l'introduzione del principio della "deducibilità integrale" produrrebbe un positivo **effetto a catena** che i sociologi ben conoscono, poiché, instaurando **comportamenti "virtuosi"** (come la lotta all'evasione), questi tendono naturalmente a diffondersi nella società. Se tutti facessero fattura - perché obbligati dalla norma che lo impone eliminando i conflitti - sarebbe più difficile per l'artigiano o il professionista del nostro esempio non farla e per il nostro privato cittadino non chiederla. Senza

poi considerare che questa situazione comporterebbe maggiore costrizione di assunzione per coloro che, proprio in presenza di scarsi redditi perché evasori, utilizzano invece maestranze in nero, contribuendo anche a mitigare l'evasione contributiva.

Semplice no? Perché, allora, questo principio non è quasi mai stato preso in considerazione dai responsabili delle politiche pubbliche? Forse

perché richiede uno **sforzo politico e organizzativo** rilevante e nessuno crede che la "macchina Italia" sia in grado di affrontarlo? Forse perché, finora, è stato molto più comodo aumentare le tasse ai soliti onesti che già le pagano e la situazione economica non era così grave da farci toccare il fondo? Il fondo, per tante motivazioni, sembra lo si sia quasi toccato. Allora ci chiediamo: se non ora, quando?